



Provincia Regionale di Siracusa

COMITATO PARI OPPORTUNITA'

Delibera C.P. n.14 del 16/03/2000

ART. 1

ISTITUZIONE E FINALITA'

E' Istituito ai sensi della normativa vigente presso la Provincia Regionale di Siracusa il Comitato per le Pari Opportunità.

Il Comitato per le Pari Opportunità promuove e assicura pari dignità tra le donne e uomini sul lavoro, al fine di migliorare la qualità della vita nell'ambiente di lavoro, valorizzare le capacità di tutto il personale dell'Amministrazione Provinciale.

ART. 2

COMPOSIZIONE E NOMINA

Il Comitato è composto da:

Il Presidente, o suo/a delegato/a, che lo presiede;

Un /a Rappresentante designato/a da ognuna delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito dell'Ente.

Un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'Amministrazione.

La nomina del/della Presidente e dei Componenti del Comitato è effettuata con provvedimenti del Presidente.

ART. 3

COMPETENZE

Al Comitato compete di:

formulare piani di azioni positive per la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità, di lavoro e nel lavoro, tra uomini e donne così come previsto dall'art. 6 lett. C della Legge 125/91;

formulare proposte in ordine all'adozione di criteri di massima nelle seguenti materie: accesso all'impiego, formazione, aggiornamento e sviluppo professionale, piani occupazionali, condizioni e orari di lavoro nonché, altre materie che hanno particolare valenza sulla condizione del personale;

valutare fatti segnalati, riguardanti azioni di discriminazione diretta e indiretta e di segregazione, formulare proposte per rimuovere la disparità di trattamento;

esprimere pareri preventivi, utili alla trattazione decentrata tra Amministrazione e OO.SS

, sugli atti che incidono sui reati rapporti di parità tra i/le lavoratori/trici e su tematiche di interesse generale, in particolare:

1. revisione dell'ordinamento e innovazioni organizzative;
2. linee di indirizzo generale per gli interventi di formazione, aggiornamento, riqualificazione professionale;
3. criteri generali in materia di revisione dell'orario di lavoro;
4. criteri generali di applicazione della normativa per la sicurezza, qualità e salute sul lavoro.

Promuovere iniziative volte a dare attuazione a Risoluzioni e Direttive CEE e dell'Unione Europea, per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali ivi compresi quelli relativi alle molestie sessuali;

proporre iniziative volte ad incentivare la flessibilità degli orari di lavoro del personale anche in rapporto agli orari di apertura dei servizi per la cittadinanza e a promuovere su tutto il territorio provinciale attività di sostegno per le lavoratrici, ove si individuino disparità nei confronti dei lavoratori;

suggerire programmi di modifica di procedure nonché di prevenzione e miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro, con particolare riferimento alle problematiche relative alla maternità o alla paternità nel caso di lavoratori con prole da assistere;

promuovere indagini conoscitive, ricerche ed analisi necessarie ad individuare misure atte a creare effettive condizioni di parità tra i lavoratori e le lavoratrici dell'Ente;

promuovere studi, seminari e scambi sulle P.O. con: Comuni, Enti, Università, città gemellate con la Provincia di Siracusa ed altre realtà locali appartenenti all'Unione Europea;

relazionare l'Amministrazione e il Consiglio Provinciale, entro il 31 Ottobre di ogni anno, sulle condizioni effettive di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori dell'Ente e sullo stato di applicazione delle misure adottate in coerenza con la Legge N° 125/91;

valutare gli effetti delle iniziative assunte dall'Amministrazione in ordine alle tematiche riguardanti le Pari Opportunità';

assolvere ad ogni altro compito attribuito al Comitato da leggi e/o regolamenti.

ART.4

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Il Comitato si riunisce, con convocazione ordinaria, ogni 4 mesi o, ad intervalli inferiori, qualora se ne ravvisi la necessità e/o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

La convocazione è effettuata per iscritto. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con modalità diverse.

Il Comitato può validamente deliberare quando sono presenti i due terzi dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

Al/alla Presidente spetta:
rappresentare il Comitato;
dirigerne i lavori;

assicurare l'ordine delle riunioni e la regolarità della discussione.

Il Presidente nomina, tra i componenti del Comitato per le Pari Opportunità un / una Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Comitato dura in carica 4 anni ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo. Nei 4 anni di esercizio resta invariato il numero dei componenti.

Dopo tre assenze ingiustificate consecutive il/la componente decade.

In caso di decadenza o di dimissioni di un/a o più componenti del Comitato, lo stesso provvede a richiedere nuova designazione e il Presidente emette provvedimento di nomina.

Per lo svolgimento delle proprie attività il Comitato può suddividersi in gruppi di lavoro, integrati, a titolo gratuito, anche da non appartenenti al C.P.O., che hanno acquisito competenze specifiche o formative sulle tematiche in oggetto. I gruppi di lavoro si riuniscono senza formalità operative, ogni qualvolta lo ritengono opportuno. Il/la responsabile del gruppo di lavoro, a conclusione dei lavori, consegnerà un elaborato che verrà illustrato al Comitato.

Il Comitato può inviare alle proprie sedute esperti/e interni/e ed esterni/e all'Amministrazione e chiedere pareri ad organi pubblici e privati, previa autorizzazione del/della Presidente.

Agli/alle esperti/e esterni/e, se provenienti da fuori provincia, verrà riconosciuto un rimborso spese.

Il Comitato potrà disporre la pubblicazione, in appositi spazi messi a disposizione dai vari Settori, di documenti relativi ai lavori effettuati e alle determinazioni assunte.

Le funzioni di Coordinamento e Segreteria Tecnica sono individuate all'intermodello stesso Comitato.

Ogni riunione del Comitato con le relative presenze, argomenti trattati e decisioni assunte viene verbalizzata a cura della Segreteria Tecnica.

Il/le componenti il Comitato e i/le partecipanti alle sedute sono tenute alla riservatezza su quanto emerso e discusso nelle stesse e alla segretezza sui dati ai sensi della normativa vigente.

ART.5

RAPPORTI TRA COMITATO, OO.SS. E AMMINISTRAZIONE

Le proposte di misure atte a creare effettive condizioni di pari opportunità formulate dal Comitato, per le materie di cui all'art.3 del presente Regolamento, sono trasmesse ai soggetti della contrattazione decentrata.

Al fine di verificare lo stato applicazione delle misure di pari opportunità, è previsto un incontro annuale tra Amministrazione provinciale, rappresentanze Sindacali Unitarie e comitato Pari opportunità.

ART.6

RISORSE E STRUMENTI

L'Amministrazione è tenuta a fornire al Comitato tutti gli atti, le informazioni e la

documentazione occorrente per lo svolgimento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei suoi obbiettivi.

L'Amministrazione, a tal fine, istituisce l'Unità Organizzativa Pari Opportunità, a cui fa riferimento il Comitato Pari Opportunità.

ART.7

FORMAZIONE E INFORMAZIONE

L'amministrazione, con l'insediamento del Comitato Pari Opportunità si impegna a:

formare e aggiornare il/le componenti del Comitato sulla tematica giuridica e organizzativa delle Pari Opportunità, nei limiti delle disponibilità economiche di cui all'art.6 comma 1 del presente regolamento;
inserire la tematica delle Pari Opportunità nei programmi di formazione e aggiornamento professionale per il personale dipendente

promuovere una gestione delle risorse umane che assicuri pari dignità ed effettive condizioni di parità tra uomini e donne nel lavoro;

promuovere la massima informazione e diffusione dei principi, degli obiettivi e degli interventi del C.P.O.